

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R
P.IVA : 07565350639
TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652
FAX: 0812782652
WEBSITE: www.studioragosta.com
E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it
 consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 16/01/2022

CIRCOLARE N.2/2023

Novità Legge di Bilancio 2023

La presente Circolare è incentrata sulle principali novità introdotte dal Legislatore (PACE FISCALE) con la nuova Legge di Bilancio riferita all'anno 2023 (Legge n.197 del 29/12/2022) .

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

La Legge di Bilancio 2023 prevede l'annullamento automatico dei debiti inerenti entrate di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'Agente della Riscossione.

Il termine per effettuare l'operazione di cancellazione è il 31/03/2023.

I crediti di competenza degli enti locali e degli enti previdenza privati saranno annullati solo se verrà adottata una delibera entro il 31 gennaio 2023, che andrà comunicata all'agente della riscossione e resa nota attraverso i siti istituzionali. In ogni caso, l'annullamento automatico sarà limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non scatterà per il capitale dovuto per l'importo maturato come rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Per le sanzioni amministrative, incluse quelle per le multe stradali, l'annullamento riguarderà solo per gli interessi e non, invece, per le sanzioni e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica, che dovranno comunque essere pagate dal debitore.

Rottamazione delle cartelle di pagamento

La Legge di Bilancio 2023 ripropone, anche se con alcune novità, la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Rispetto alla disciplina precedente, viene previsto che, con l'adesione alla definizione agevolata, è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.

In caso di rateazione si può effettuare il pagamento in un numero massimo di 18 rate, da corrispondersi con le modalità e nell'ammontare di seguito illustrati: la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Definizione agevolata avvisi bonari

È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza quindi alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

È anche prevista la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della norma in esame, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Nuovo istituto del Ravvedimento Speciale

Chance ravvedimento speciale per tutti i tributi amministrati dalle Entrate e che riguardano dichiarazioni 2022 relative ai redditi del 2021 e a periodi d'imposta precedenti. Per accedere al nuovo ravvedimento in deroga a quello ordinario si dovrà versare un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il pagamento potrà essere rateizzato in 8 appuntamenti trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle quelle successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo, come indicato da un correttivo approvato nel passaggio alla Camera. La regolarizzazione è comunque possibile solo se le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari da controlli automatizzati.

Regolarizzazione irregolarità formali

È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Definizione agevolata atti di accertamento

È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Più in dettaglio sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.

La stessa riduzione a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

Si consente anche di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, di cui la prima entro il prossimo 31 marzo e quelle successive scadenti 30 giugno, 30 settembre il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno. Sulle rate successive alla prima maturano gli interessi legali e non è ammessa compensazione in F24.

Definizione agevolata liti tributarie

È possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia entro il 30 giugno 2023. Nel caso gli importi superino i mille euro è ammesso il pagamento fino a 20 rate trimestrali di pari importo dal 1 aprile 2023.

Ci sono una serie di deroghe (tutte da verificare al 1° gennaio 2023) che riducono l'importo per la definizione:

- 90% delle imposte se il ricorso è iscritto nel primo grado;
 - 40% delle imposte, se è stata depositata una sentenza di primo grado favorevole al contribuente;
 - 15% delle imposte, se è stata depositata una sentenza di secondo grado favorevole al contribuente;
 - 5% per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l'Ufficio è soccombente in tutti i precedenti gradi.
- In caso di soccombenza parziale, è dovuta l'imposta totale sulla parte sfavorevole al contribuente e la corrispondente percentuale sulla parte favorevole.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo sono definibili con il pagamento del 15% se al 1° gennaio 2023 è stata depositata una sentenza favorevole al contribuente e con il 40% in tutte le altre ipotesi.

Per i tributi locali ciascun ente potrà autonomamente valutare se consentire o meno la definizione.

Conciliazione agevolata liti tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è possibile definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50 per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA